Tribunale Torino sul decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto creditore

Dalla banca prove forti

Documenti ok per ingiunzione e opposizione

di Elena Vincigurerra

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca creditrice nei confronti dei fideiussori di una società a responsabilità limitata poi fallita e debitrice della banca, la VI sezione civile del Tribunale di Torino nella sentenza n. 2311 pubblicata il 15 maggio u.s. ha affermato alcuni principi di diritto sostanziale e processuale di indubbio rilievo nei rapporti giuridici fra le banche ed i propri clienti.

Precisamente, circa il valore probatorio della documentazione della banca relativa ai suoi crediti verso il cliente; il valore vincolante che i comportamenti del debitore hanno nei confronti del fideiussore; i criteri da seguire nel calcolo della commissione di massimo scoperto e del tasso effettivo globale degli interessi (il c.d. Teg) dovuto dal cliente.

Sul primo punto, secondo il Tribunale, «le produzioni di parte convenuta documentano l'esistenza e l'entità del credito vantato e... hanno piena efficacia probatoria - relativamente al credito della banca - non solo ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, ma anche nel successivo giudizio di opposizione». Inoltre, ove il debitore sia decaduto dal diritto di impugnare gli estratti di saldaconto per inosservanza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 1833 c.c., «il fideiussore al quale la banca rivolga la richiesta di pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività degli estratti». Secondo il Tribunale, la consolidazione del credito della banca nei confronti del debitore dovuta all'inosservanza di questo termine opera anche nei confronti del garante, perché dovuta ad un comportamento omissivo del debitore che ha concorso a determinare l'importo del credito garantito al pari di ogni altro comportamento del debitore che possa influire la determinazione di tale importo ed alla cui efficienza causale il garante non può sottrarsi.

Secondo i fideiussori opponenti al decreto ingiuntivo, la commissione di massimo scoperto computata nell'ammontare del debito in aggiunta agli interessi passivi sarebbe nulla per carenza di causa. Il Tribunale, nel respingere questa censura, ha osservato che, contrariamente a quanto afferma l' opponente, la commissione di massimo scoperto non è il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme. Infatti, viene calcolata a norma dell'art. 2 bis, legge n. 2-2009 (di conversione del dl n. 185-2008) sul saldo massimo delle somme effettivamente utilizzate dal cliente per un periodo pari o superiore a 30 giorni ed entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa.

Il Tribunale ha, infine, respinto anche la censura relativa all'asserito carattere usurario degli interessi applicati dalla banca, che secondo gli opponenti dimostrerebbe l'inerente al superamento del tasso soglia risultante dalla inficiata net metodo del calcolo applicato, in quanto considera interessi non solo quelli propriamente detti ma anche tutte le retribuzioni percepite dalla banca per effetto del contratto, con la sola eccezione di imposte e tasse». A1 riguardo, il Tribunale osserva come il citato art. 2 bis, legge n. 2-2009 «prevede che tutte le commissioni e provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi da parte del cliente, sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3, legge n. 108-1996», cioè delle norme la cui osservanza esclude la natura usuraria degli interessi applicati dalla banca.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7

IL COMMENTO

Formazione avvocati, meno lacci e lacciuoli

Rischio burocratico per la formazione dei futuri avvocati. Con possibili contenziosi avanti a giurisdizioni speciali (Tar e Cnf-Consiglio nazionale forense). Questo quanto si profila alla luce delle linee guida messe a punto dallo stesso Cnf. Ma andiamo con ordine.

Una legge prevede che per fare l'avvocato si deve superare un esame. Per sostenere l'esame è necessario avere un certificato di compiuto tirocinio. Per avere il certificato non basta aver fatto pratica presso uno studio, ma è necessaria la frequenza - obbligatoria e con profitto - di un corso di formazione (tenute dagli Ordini o da altri soggetti indicati dalla legge). La legge prevede che un decreto ministeriale regolamenta tali corsi, comprese le verifiche intermedie e finali. Il decreto è stato emesso a febbraio. E ha demandato parte dei suoi contenuti a delle linee guida del Cnf. Uno schema di queste linee guida è stato ora - come si dice va - redatto dal Cnf e sottoposto a una consultazione internet.

Apprezzabili gli obiettivi: sostanzialmente, evitare doppioni rispetto all'Università. Da un lato, formare dei «giuristi pratici»; dall'altro, aiutarli a superare l'esame di Stato. Ma poi il discorso si fa involuto. «Gli obiettivi cognitivi e professionali della didattica giuridica», si legge ad esempio, vanno raggiunti «non mediante la logica lineare, che prevede fasi progressive di apprendimento degli istituti giuridici secondo lo schema continuo e preordinato, ma secondo una logica circolare». Il sistema si rivela piuttosto centralizzato, e tutto si burocratizza, tra commissioni nazionali, commissioni di valutazione interne, banche dati nazionali, modalità delle verifiche (quanto mai articolate).

Se le cose diventano complicate, allora servono docenti che siano specializzati. Docenti che - anzitutto - abbiano frequentato i corsi istituiti dal Cnf e dalla Scuola superiore dell'avvocatura. Insomma, docenti diversi da quelli attuali, che spesso hanno dato buona prova di sé gratuitamente, e che però, se non avranno altro tempo da dedicare a una propria formazione centralizzata, verranno sostituiti da un corpo professionale. Non solo: le scuole forensi sono tendenzialmente obbligatorie, e diventano ora a tendenzialmente onerose. Le due cose insieme non stanno.

Si ha poi la sensazione che in tal modo venga integrata un'ulteriore barriera per l'accesso alla professione, posta quando ormai si è completata l'Università. Se fosse così, sarebbe tutto sbagliato. La soluzione al problema degli enormi numeri dell'avvocatura non sta certo in barriere dopo la laurea. E bisognerebbe invece ragionare - prima - sulla logica di un numero chiuso che riguarda alcuni corsi di laurea e non altri, creando così un sistema complessivo falsato, che non risponde a un effettivo interesse generale e che si basa sulla tradizione affermazione che «ce lo impone l'Europa» (il che non è). Mentre, quanto all'accesso all'avvocatura, si perde un po' il contatto con la realtà a dover considerare normale che debbano essere fatti degli esami per poter poi fare gli esami (di Stato).

E dunque, più che procedere in questa direzione, bisognerebbe ritornare a un sistema in cui l'imposizione di obblighi sia eccezionale. In cui non si parli di «palestre di retorica forense», ma in cui - più semplicemente - gli avvocati condividano con le nuove generazioni ciò che sanno, senza gelosie. L'inquadramento burocratico è comunque un rischio. Spesso più si struttura e più le cose perdono di significato, e peggio finiscono per rispondere ad altri fini.

Stefano Bigolaro, consigliere Unione nazionale avvocati amministrativisti

GRECO

Corruzione L'Italia migliora

di Giorgia Pacione Di Bello

*L'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti politici e le modifiche al reato di corruzione sono ritocchi introdotti dall'Italia nel suo ordinamento e apprezzati dal Gruppo di stati contro la corruzione del Consiglio europeo (Greco). Nel rapporto di conformità sull'Italia diffuso nei giorni scorsi si evidenzia come sia stata accolta con favore la fine del finanziamento pubblico ai partiti politici. «L'Italia dal 2013 ha introdotto importanti riforme, passando gradualmente dal finanziamento pubblico a quello privato». L'effettiva abolizione dei finanziamento pubblico è avvenuta nel 2017. Nei precedenti rapporti il Greco ha riconosciuto la bontà del nuovo sistema. Il divieto di fare donazioni anonime e le sanzioni previste, inoltre, per esempio, sono aspetti molto apprezzati. Per quanto riguarda i reati di corruzione, le modifiche apportate sono state anche esse apprezzate. «Greco ha apprezzato gli sforzi compiuti dalle autorità, rispetto alla precedenti relazioni. Le riforme fatte hanno riguardato i termini di prescrizione e la sospensione di questa. Inoltre, sono state adottate delle misure per punire la corruzione nel settore privato. "Mossa positiva" che è stata accolta favorevolmente. Anche se proprio in materia di corruzione il Gruppo di stati ha criticato il fatto che l'ammissibilità del procedimento sia possibile solo a seguito di una denuncia individuale, a meno che il fatto non provochi distorsioni. Al momento», rileva il rapporto Greco, «sul tavolo del governo sono presenti proposte legislative in materia di regolamentazione di reati di corruzione internazionale e di corruzione nel settore pubblico. Queste iniziative legislative», si legge nel documento, «sono promettenti». Aspetti negativi riguardano invece la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione. Stando al documento si sono introdotti correttivi che indeboliscono il testo. Greco sottolinea che delle 16 raccomandazioni inviate all'Italia, otto sono state attuate in modo soddisfacente. Delle altre, sette sono state in parte attuate, una non ancora.**

Il rapporto sul sito www.italiaoggi.it/docio7